



Società ticinese per l'arte e la natura

Sezione ticinese di Schweizer Heimatschutz

Casella postale 1146

via Borghese 42

6601 Locarno

T 091 751 16 25

www.stan-ticino.ch

info@stan-ticino.ch

COMUNICATO STAMPA

Locarno, 21 gennaio 2019

Ricorso contro l'approvazione da parte del Consiglio di Stato della modifica puntuale del Piano cantonale dei sentieri escursionistici – Settori Locarnese e Valli concernente la realizzazione di un collegamento pedonale (passerella) diretto tra Ascona e il Parco Botanico delle Isole di Brissago

la **Società ticinese per l'arte e la natura** (STAN) ha interposto ricorso per sé e per l'associazione-madre **Schweizer Heimatschutz** (SHS) e la **Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio** (FP) (rappr.ti dall'avv. Giorgio De Biasio) contro il progetto di collegamento pedonale galleggiante per i seguenti motivi di ordine giuridico, qui elencati in estrema sintesi:

1.a) I progetti con ripercussioni notevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base legale nel Piano Direttore (*art. 8 cpv. 2 Legge federale sulla pianificazione del territorio; LPT*); inoltre secondo il Tribunale Federale i piani direttori cantonali devono in ogni caso contemplare i progetti specifici quando essi hanno un impatto importante sull'organizzazione del territorio, in specie poiché prevedono di utilizzare una superficie importante, sono fonte di immissioni considerevoli o generino un forte traffico e richiedano un'infrastruttura importante, e ciò a prescindere dalla durata temporanea dell'intervento sul territorio;

1.b) I laghi e le loro rive sono zone protette (*art. 17 cpv. 1 Legge federale sulla pianificazione del territorio; LPT*) pertanto a maggior ragione il PD deve prendere in considerazione questo notevole impianto galleggiante;

1.c) La scheda *P1 Paesaggio* del Piano Direttore definisce le Isole di Brissago come *paesaggio esemplare* e stabilisce che siano il Piano Direttore e i piani regolatori comunali gli strumenti necessari per valutare eventuali interventi con incidenza paesaggistica, in particolare quelli che coinvolgono paesaggi esemplari; questi ultimi inoltre, sempre secondo questa scheda, meritano di essere preservati in un'ottica conservativa.

Le ripercussioni notevoli (*art. 8 cpv 2 LPT*) della passerella sono riassumibili, ciascuno con maggiore o minore incidenza sul territorio, in: rumore accresciuto; effetti pregiudizievoli alle acque stagnanti; pressione maggiorata dei frequentatori sulle Isole; rifiuti e rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente; aumento esponenziale del traffico automobilistico provocato dai visitatori; prevenzione degli incidenti rilevanti e protezione dal rischio di catastrofi (perplexità suscita l'affermazione secondo la quale la passerella potrebbe resistere a urti pari a 2.5 ton; basti pensare al traffico dei battelli, anche di grandi dimensioni, con una grossa stazza e alla forza cinetica che potrebbero avere in caso di errore di manovra); paesaggio e aspetto degli abitati; aspetti culturali (incluse immissioni luminose); contraddizione con le Schede del Piano Direttore P1 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 e 3.2 nonché P7 2.4 nonché conflitto con l'art. 17 cpv. 1 lettere a – b LPT, perché si tratta di un paesaggio di primissimo piano che va assolutamente tutelato: se la contestata piattaforma galleggiante fosse realizzata, questo paesaggio sarebbe fortemente compromesso per almeno 5 anni, senza che un preponderante interesse pubblico lo giustifichi; impatto grave dei pontili di accesso e della struttura galleggiante su due insediamenti ISOS protetti, di importanza nazionale (le acque prospicienti Ascona e le Isole di Brissago); ostacolo alle attività di pesca con reti o piccole imbarcazioni; pericoli naturali legati alla meteorologia, in particolare i venti tempestosi non infrequenti sul lago Verbano.

2. Assenza di una chiara base legale nella legge cantonale sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) e necessità perlomeno di un piano di utilizzazione cantonale quale base di

legge in assenza di una base legale nella LCPS, come elaborò il Canton Berna per la piattaforma galleggiante sul lago di Biemme per la durata di 5 mesi e 5 giorni, in occasione dell'EXPO nazionale 2002 (mentre che per la piattaforma galleggiante Ascona-Isole la durata prevista minima è di 5 anni).

3. Interesse pubblico preponderante a vietare l'introduzione di materiale solido nel lago (art. 39 Legge federale sulla protezione delle acque, LPAc) e assenza del carattere di impianto a ubicazione vincolata.

4. Assenza rispettivamente necessità del parere preventivo della *Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio* (CFNP) essendo toccati un compito federale e un paesaggio particolarmente bello con valore naturalistico (Isole).

Considerata la violazione delle leggi e procedure pianificatorie sopra indicate, STAN SHS e FP chiedono al Tribunale cantonale amministrativo di annullare la decisione del Consiglio di Stato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: arch. Benedetto Antonini, Vicepresidente STAN